



TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Barzellotti, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento unitario n. 36 - 1/2023, promosso

DA

Augusto Comminanzi ed **Antonella Flamini**, elettivamente domiciliati in Tarquinia (VT), via Luigi Bellati, 3, presso lo studio dell'avv. Norberto Ventolini, che li rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato ed unito telematicamente al "ricorso per ammissione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 del D.lgs 12 gennaio 2019 n. 14, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n. 155, aggiornato al D.lgs 17 giugno 2022 n. 83 (Codice della crisi di Impresa ed Insolvenza) e contestuale istanza di applicazione delle misure protettive".

Ricorrente

Letto il ricorso ex artt. 67 e segg. c.c.i.i.

rilevato che i ricorrenti hanno dimostrato la natura consumeristica dell'esposizione debitoria oggetto della proposta dei debiti del consumatore;

rilevato che il profilo debitorio dei ricorrenti attiene - in particolare - al debito contratto in ragione del mutuo ipotecario per l'acquisto della loro abitazione principale in Civitavecchia, via Bartolomeo Pinelli, 4; posizione debitoria di cui essi hanno proposto la definizione attraverso:

- il pagamento integrale del valore per cui è iscritta ipoteca di I grado su detto bene immobile, ossia per Euro 155.000,00;
- il pagamento residuo del detto debito ridotto a chirografo - con stralcio del 95% - per rimanenti Euro 3.919,34;

rilevato che la proposta prevede - in particolare - che il pagamento verrà effettuato con quanto percepito da Augusto Comminanzi - per Euro 1.854,98 - a titolo di pensione residuando per



questi la libera disponibilità di Euro 266,49 mensili da destinare ai bisogni della famiglia, mentre i redditi percepiti da Antonella Flamini – per circa Euro 700,00 mensili – verranno destinati alla soddisfazione dei bisogni della famiglia;

ritenuto che la destinazione di circa Euro 1.000,00 ai bisogni familiari dei ricorrenti sia una somma di denaro verosimile al fine di garantire la soddisfazione dei bisogni elementari di un nucleo familiare per poter continuare dignitosamente la loro esistenza;

ritenuto che la proposta si articola come una proposta concernente una procedura familiare – ex art. 66 c.c.i.i. – tanto che i ricorrenti hanno la medesima esposizione debitoria, ossia il detto mutuo fondiario contratto per l'acquisto dell'abitazione ove vivono con il figlio;

ritenuto che ex art. 67 c.c.i.i. la proposta prevede una libertà di contenuto che ricostruita – ex art. 1322 c.c. – consente di strutturare una proposta libera secondo i parametri della libertà negoziale con l'unico limite di prevedere il rispetto delle disposizioni inderogabili e dei requisiti di ammissibilità del ricorso e della domanda;

ritenuto che i ricorrenti debbano essere qualificati quali consumatori – ex art. 2, I co. lett. "e", c.c.i.i. – in quanto il debito oggetto di proposta attiene ad un profilo estraneo all'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, professionale ed artigiana;

ritenuto che la proposta risulti credibilmente compatibile con la tutela del sistema dei privilegi – ex artt. 2740, 2741 c.c. e 67, IV co., c.c. – in quanto prevede verosimilmente il pagamento di quanto garantito - a favore del soggetto indicato quale creditore – con l'ipoteca di I grado iscritto su detto bene immobile;

rilevato che – con il ricorso ex artt. 67 e segg. c.c.i.i. - parte ricorrente ha prodotto la documentazione elencata dalla disposizione ex art. 67, II co., c.c.i.i.;

rilevato che unitamente al ricorso ed alla proposta – con il relativo piano – parte ricorrente ha prodotto anche la relazione dell'OCC che ha dato conto:

- dell'indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta;
- l'indicazione presunta dei costi della procedura;

rilevato che la situazione di ludopatia di cui ha sofferto il ricorrente Augusto Comminanzi – quale causa verosimile della situazione di difficoltà ad adempiere regolarmente alle obbligazioni contratte – non debba considerarsi profilo attinente alla meritevolezza del creditore, in quanto la ludopatia costituisce una situazione di patologica dipendenza di cui il soggetto che ne affetto deve trovare aiuto e sostegno per uscirne – ex art. 3 Cost. – di talché detta situazione patologica non può essere utilizzata quale strumento preclusivo all'accesso di strumenti che offrono ausilio a detto soggetto per uscire dalle situazioni pregiudizievoli eziologicamente collegate a detta situazione patologica;



rilevato – peraltro – che detta situazione patologica di dipendenza risulta – allo stato – superato in ragione dell’intrapreso procedimento presso il Ser.D. con esito positivo (cfr. doc. 2);

ritenuto che i ricorrente hanno domandato – ex art. 70, IV co., c.c.i.i. – la sospensione del procedimento di esecuzione individuale n.r.g. 204/2012 pendente avanti il Tribunale Ordinario di Civitavecchia che ha comportato il pignoramento del detto bene immobile e con prossima udienza fissata per il 20.03.2023 per la verifica dell’esito del tentativo di vendita di detto bene;

ritenuto poter concedere l’invocata misura protettiva in quanto la realizzazione coattiva del dovuto dai ricorrente determinerebbe credibilmente una situazione frustrante la causa del proposto accordo di ristrutturazione debiti;

ritenuto – anche – che la vendita coattiva del detto bene immobile determinerebbe un serio, concreto ed attuale pregiudizio alla soluzione abitativa dei ricorrenti, in quanto detto bene immobile costituisce – oltre l’unico bene immobile nella loro titolarità – la loro unica abitazione, di talché il dover reperire – eventualmente una diversa soluzione abitativa – determinerebbe anche l’aggravio della situazione debitoria dei ricorrenti, ossia determinerebbe una situazione contrastante con l’obiettivo del codice della crisi diretto a salvaguardare il profilo di dignità della persona del consumatore garantendo a questi di poter continuare lo sviluppo della sua persona nei contesti sociali di riferimento anche attraverso la liberazione da situazioni debitorie eccessive;

ritenuto che – per quanto l’azione esecutiva concerna un mutuo fondiario – debba trovare prevalente applicazione la disposizione ex art. 70, IV co., c.c.i.i. che consente la sospensione di detta azione esecutiva, dovendo ritenersi non applicabile la disposizione ex art. 41 T.U.B. in ragione del fatto che:

- detta disposizione è stata strutturata sul fallimento, ossia per un procedimento ormai non più esistente – sorto in un differente contesto socio – economico – e diverso dal procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- detta disposizione è anteriore alla disposizione ex art. 70, IV co., c.c.i.i. di talché risulta ragionevole considerare la sua – quantomeno – parziale abrogazione da parte della disposizione successiva;
- consentire l’applicazione dell’art. 41 TUB determinerebbe una frustrazione della causa concreta della proposta ex artt. 67 e segg. c.c.i.i. con conseguente vanificazione delle disposizioni ex artt. 67 e segg. c.c.i.i. che tendono a conservare il patrimonio/redditività del debitore consumatore sovraindebitato con diretta violazione del considerando n. 21 e dei richiamati – implicitamente – considerando 4, 5 e 16 della Direttiva 2019/1023/UE;

ritenuto, quindi, poter procedere ex art. 70 c.c.i.i.

visto l’art. 70 c.c.i.i.

P.T.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, così provvede:



DISPONE

che la proposta ed il piano presentati da Augusto Comminanzi, nato a Montalto di Castro (VT) il 01.12.1958, residente in Civitavecchia (RM), via Bartolomeo Pinelli, 4, e da Antonella Flamini, nata a Civitavecchia (RM) il 22.08.1961, residente in Civitavecchia (RM), via Bartolomeo Pinelli, 4, ed il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Civitavecchia;

ORDINA

all'OCC di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entro giorni da deposito del presente provvedimento;

INVITA

i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVERTE

i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i.:

ORDINA

all'OCC - sentito il debitore - di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice l'esito della votazione dei creditori, l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

DISPONE

la sospensione del procedimento esecutivo immobiliare individuale n.r.g. 204/2012 pendente avanti il Tribunale Ordinario di Civitavecchia;

AVVERTE

parte ricorrente ed i creditori che le misure protettive sono revocabili - ex art. 70, V co., c.c.i.i. - su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

MANDA

la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a ricorrente ed all'OCC.

Civitavecchia, 06.03.2023

Il Giudice

dott. Andrea Barzellotti



Avv. Norberto VENTOLINI
Via Luigi Bellati n.3 – 01016 Tarquinia (VT)
norberto.ventolini@registerpec.it

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art.67 del D.Lgs 12 gennaio 2019 n.14, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n.155, aggiornato al D.Lgs 17 giugno 2022 n.83 (Codice della Crisi di Impresa ed Insolvenza)e contestuale istanza di applicazione delle misure protettive

Debitori: Sig.ri Augusto COMMINAZI, Antonella FLAMINI

Advisor/legale: Avv. Norberto Ventolini

Professionista incaricato: Avv. Paola Peruzzi



Per i proponenti debitori: **Augusto COMMINAZI**, nato a Montalto di Castro il 01.12.1958 e residente in Civitavecchia alla Via Pinelli Bartolomeo, 4, (C.F. CMMGST58T01F419N), **Antonella FLAMINI**, nata a Civitavecchia in data 22.08.1961 ed ivi residente alla Via Pinelli Bartolomeo, 4, (C.F. FLMNNL61M62C773I) rappresentati e difesi dall'Avv. Norberto Ventolini, (C.F.VNTNBR70E05C773J), indirizzo di posta elettronica certificata: norberto.ventolini@registerpec.it, tel. 0766-1813150, giusta procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in via Luigi Bellati n. 3 Tarquinia (VT), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge ai citati recapiti.

PREMESSO

- di non essere soggetti alle procedure concorsuali previste dall'art.2 del D.Lgs 12 gennaio 2019 n.14, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n.155, aggiornato al D.Lgs 17 giugno 2022 n.83 (Codice della Crisi di Impresa ed Insolvenza);
- di non aver utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui all'art. 67 del D.Lgs 12 gennaio 2019 n.14, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n.155, aggiornato al D.Lgs 17 giugno 2022 n.83 (Codice della Crisi di Impresa ed Insolvenza);
- di non aver subito per cause a loro imputabili uno dei provvedimenti di cui all'art.72 del D.Lgs 12 gennaio 2019 n.14, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n.155, aggiornato al D.Lgs 17 giugno 2022 n.83 (Codice della Crisi di Impresa ed Insolvenza);
- di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento di cui all'art.2 comma C del D.Lgs 12 gennaio 2019 n.14, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n.155, aggiornato al D.Lgs 17 giugno 2022 n.83 (Codice della Crisi di Impresa ed Insolvenza)che legittima la proposizione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- che su istanza dei ricorrenti, Assodebitori Civitavecchia provvedeva a nominare quale Gestore della crisi da sovraindebitamento l'Avv. Paola Peruzzi, con studio in Civitavecchia al Corso Marconi n. 24 (all.1);

1. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Gli odierni proponenti si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che ne ha determinato la definitiva incapacità di poterle adempiere con regolarità. In particolare, gli istanti non hanno potuto garantire, principalmente, il pagamento del mutuo fondiario relativo all'immobile di proprietà, non per una precisa volontà ma per una situazione contingente legata, purtroppo, ad una patologia in capo al sig. Comminazi. Una patologia che ha reso la vita quotidiana di tutto il



nucleo familiare difficoltosa, per certi aspetti impossibile, nella consapevolezza di veder lapidati i risparmi a disposizione senza poter far nulla. Il sig. Comminazi, infatti, pur avendo un buono impiego con una azienda di trasporti locali è stato affetto per molti anni dalla sindrome di disturbo da gioco d'azzardo, comunemente conosciuta come *Ludopatia* e da *depressione reattiva in comorbidità*, come da certificazione medica rilasciata dalla ASL di Viterbo (all. 2).

Una patologia che determina, nel soggetto colpito, uno stato di perenne confusione e di impossibilità di attuare comportamenti razionali nel momento in cui lo stesso si trova di fronte, ad esempio, alle "macchinette" da gioco e comunque di fronte a tutto quanto può essere ricompreso nel concetto di gioco di azzardo. Uno stato adrenalinico che spinge, chiunque ne è colpito, alla continua ricerca del rischio, della giocata ancora più corposa senza pensare minimamente ai rischi, in primis, economici che un tale atteggiamento comporta. Questa patologia ha portato il sig. Comminazi a dissipare, in breve tempo, non solo i risparmi di una vita, ma anche lo stipendio percepito ogni mese: con l'ovvio risultato di prosciugare il proprio conto corrente e quindi venire meno all'impegno economico assunto con l'istituto di credito per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione: difficoltà riscontrabili ogni giorno, in ogni aspetto della vita quotidiana del nucleo familiare, con la impossibilità di poter effettuare anche i più semplici pagamenti come ad esempio quelli delle bollette. Oggi, al termine di un percorso lungo e faticoso, principalmente dal punto di vista psicologico, il sig. Comminazi ha vinto la sua battaglia contro il gioco, ammettendo in primis i propri errori e nello stesso tempo mostrando la volontà di onorare i propri debiti fino in fondo.

Alla luce delle problematiche sopra esposte, i sig.ri Comminazi e Flamini non sono in grado di fare fronte ai propri debiti, in presenza di uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art.2 CCII, gli istanti presentano il seguente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, rientrando tra i soggetti per i quali lo stesso articolo prevede la possibilità di proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento.

2.AMMISSIBILITA' PROPOSTA CONGIUNTA

In ordine alla possibilità di formulare una proposta congiunta da parte degli istanti, è bene evidenziare le modifiche introdotte dal recente D.Lgs. 17 giugno 2022 n.83 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza), con cui il legislatore italiano ha apportato significative modifiche ed integrazione al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.



Si ricorda che, già con la Legge n. 3/2012, recante *“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché, di composizione delle crisi da sovraindebitamento”*, l'Italia si era uniformata agli altri ordinamenti europei, introducendo uno strumento per l'esdebitazione dei c.d. *“insolventi civili”*, ovvero consumatori e piccole imprese non assoggettabili al fallimento

Con le novità introdotte dal D.Lgs. 83/2022, il legislatore ha confermato, all'art.66 comma 1, la possibilità che i membri di una stessa famiglia possano *“presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un origine comune”*.

Si tratta, in sostanza, di una disposizione normativa che conferma quanto già previsto in precedenza, ovvero la possibilità che venga presentato un unico progetto di risoluzione della crisi da parte degli appartenenti ad una medesima famiglia e su cui la giurisprudenza di merito aveva già avuto modo di pronunciarsi a favore.

E' pertanto pienamente ammissibile la proposta che gli odierni istanti formulano congiuntamente, evidenziandosi che si provvederà a differenziare le masse passive, specificandone i relativi collegamenti derivanti dalle garanzie reciprocamente assunte.

3. ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA - STATO PASSIVO

Ai fini dell'esame e della corretta valutazione della proposta avanzata dai debitori, gli istanti dichiarano che a tutt'oggi risulta la seguente situazione, così come ricostruita in forza della documentazione in loro possesso, nonché delle risultanze derivanti dalla documentazione inerente: estratti Crif (all. n.3), estratto dalla Centrale rischi della Banca d'Italia (all. n.4), dall'estratto di ruolo della AdE Pendenti (all. n.5), dall'estratto di ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (all.5.1).

Si è provveduto, ulteriormente, a richiedere espressa indicazione dei debiti risultanti presso l'ente locale dove i debitori hanno la residenza. (all. n.6). Le posizioni debitorie inerenti allo stato passivo degli istanti, sono state altresì determinate in forza della documentazione in loro possesso, documentazione che verrà indicata a identificazione delle posizioni di debito.

E' altresì opportuno specificare che, in ordine alle posizioni debitorie riscontrate dall'estratto di ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, si è provveduto a scorporare l'importo dovuto ai singoli Enti impositori a titolo di imposta, spese di notifica ed interessi maturati.

Tanto in forza dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale ed ai soli fini del voto: *“nell'ambito delle operazioni di approvazione della proposta del sovraindebitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L. 3/2012, va riconosciuta all'Agenzia delle Entrate Riscossione la legittimazione al voto solo per le somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione, mentre spetta esclusivamente ai corrispondenti Enti impositori la legittimazione al voto per i crediti iscritti a ruolo, solo coloro possono*



N	DEBITORE	DATA RIFERIMENTO	DEPOSITO	NETTO	N.RAPPORTO / CONTO	IMPORTO ORIGINE	IMPORTO ATTUALE
2	INTESA SAN PAOLO SPA	31/12/2022	Conto corrente	Liquidità disponibile	1000/4101		25.950,22
TOTALE CREDITI							€ 25.950,22

In ordine ai crediti sopra indicati, si evidenzia che la sig.ra Antonella Flamini risulta essere intestataria del seguente conto corrente insieme al figlio Simone Comminazi:

a) c/c n. 1000/4101 (all n.7.1) acceso presso la Banca Intesa Spa ed intestato alla stessa, con saldo alla data del 31.12.2022 pari ad euro 25.950,22.

4.2 Redditi sig. Augusto COMMINAZI

In ordine ai redditi, è opportuno specificare che si è provveduto a determinare il reddito medio degli istanti, al netto di tasse ed imposte.

A tal fine, si sono considerate le dichiarazioni dei redditi, nello specifico i modelli 730, dichiarazioni formulate congiuntamente dai debitori oggi istanti, quali coniugi.

In forza di detto esame, si è provveduto a differenziare le posizioni reddituali, al fine di avere contezza dell'effettiva disponibilità media di ciascuno degli istanti.

Tanto premesso, per quanto attiene il sig. Comminazi Augusto, la posizione reddituale è così evidenziabile.

1 POSIZIONE SINGOLA - Comminazi Augusto

Tabella n. 9

N	TIPO REDDITO	ANNO IMPOSTA	LORDO	NETTO	MENSILE NETTO	MEDIA MESE NEL TRIENNIO
1	Modello 730	2019	€ 34.902,00	€ 25.638,00	€ 2.136,50	
2	Modello 730	2020	€ 35.030,00	€ 25.869,00	€ 2.155,75	
3	Modello 730	2021	€ 34.517,00	€ 25.081,00	€ 2.090,00	€ 2.121,47
TOTALE REDDITO MENSILE MEDIO ULTIMI 3 ANNI						€ 2.121,47

Dettaglio dei crediti:

1+2+3: in forza delle dichiarazioni dei redditi che si allegano (all n.8), si è provveduto ad individuare il reddito medio dell'istante, per l'anno 2019, pari ad euro 2.136,50; per l'anno 2020 è pari ad euro 2.155,75 e per l'anno 2021 è pari ad euro 2.090,00.

Si è pertanto determinato il reddito medio netto, nel triennio pari ad euro 2.122,47. Va evidenziato, per completezza, che il sig. Comminazi dal 1 gennaio 2023 ha raggiunto, sulla base dei contributi versati, il diritto alla pensione il cui importo lordo, secondo quanto comunicato dall'Inps, è pari ad euro 2.481,87



2 POSIZIONE SINGOLA - Flamini Antonella

Tabella n. 10

N	TIPO REDDITO	ANNO IMPOSTA	LORDO	NETTO		MENSILE NETTO	MEDIA MESE NEL TRIENNIO
4	Modello 730	2019	€ 10.672,00	€ 10.293,00		€ 857,75	
5	Modello 730	2020	€ 10.870,00	€ 10.459,00		€ 871,38	
6	Modello 730	2021	€ 13.541,00	€ 10.480,00		€ 873,33	€ 857,25
TOTALE REDDITO MENSILE MEDIO ULTIMI 3 ANNI							€ 857,25

Parimenti, come riscontrabile dalla stessa lettura delle dichiarazioni congiunte su richiamate, si è provveduto a determinare il reddito medio netto al triennio della sig.ra Flamini, risultando:

punto 4) per il periodo di imposta 2019 un reddito mensile netto di euro 857,75;

punto 5) per il periodo di imposta 2020 un reddito mensile netto di euro 871,38;

punto 6) per il periodo di imposta 2021 un reddito mensile netto di euro 873,33.

Ne consegue un reddito medio mensile netto al triennio pari ad euro 857,25.

4.3 Beni immobili e mobili sig.ri COMMINAZI e FLAMINI

In forza di visura catastale (all.10) e visure ipotecarie (all.10.1) e di visura estratta al PRA (all.9), si è ricostruita la situazione inerente il patrimonio immobiliare e mobiliare del sig. Augusto Comminazi, risultando quanto segue:

1 POSIZIONE SINGOLA - Comminazi Augusto

Tabella n. 5

N	INDIRIZZO	TIPOLOGIA	DATI IDENTIFICATIVI	PROPRIETA %	NOTE	VALUTAZIONE (Valore quota parte)
1	c773 - Civitavecchia (RM) - Via Bartolomeo Pinelli n.4 piano T int.2	Fabbricato	Foglio 24, Particella 1452, Sub 2, Zona Cens. 3, Categoria, A/2, Abitazioni di tipo civile, Classe 2, Consistenza 4,5 vani, Superficie Catastale Totale: 109 mq Totale escluse aree scoperte: 98mq, Rendita Euro 441,57.	50,00%	Iscrizione 19/9/2012 - Pignoramento immobiliare - creditore BHW BAUSPARKASSE AG - Gravame Euro 320.000,00 *****	€ 72.500,00
TOTALE VALORE BENI (Quota parte)						€ 72.500,00

In ordine all'immobile intestato al sig. Augusto Comminazi, si specifica quanto segue:

a) risulta in proprietà per il 50% dell'immobile sito in Civitavecchia (RM), alla via Bartolomeo Pinelli n.4 che secondo l'avviso di vendita esperito dinanzi il Tribunale di Civitavecchia, nella procedura esecutiva R.G.E. n. 204/2012 con udienza di esito vendita delegata fissata per il prossimo 20 marzo 2023 e che secondo stima del professionista a tale scopo nominato dal Tribunale di Civitavecchia ha un valore, quota parte, pari ad euro 72.500,00;

In ordine ai beni mobili, il sig. Comminazi non risulta essere proprietario di alcun bene mobile registrato.



In forza di visura catastale (all.10) e visure ipotecarie (all.10.1) e di visura estratta al PRA (all.9), si è ricostruita la situazione inerente il patrimonio immobiliare e mobiliare della sig.ra Antonella Flamini, risultando quanto segue:

2 POSIZIONE SINGOLA - Flamini Antonella

Tabella n. 6

N	INDIRIZZO	TIPOLOGIA	DATI IDENTIFICATIVI	PROPRIETA %	NOTE	VALUTAZIONE (Valore quota parte)
2	c773 - Civitavecchia (RM) - Via Bartolomeo Pinelli n.4 piano T int.2	Fabbricato	Foglio 24, Particella 1452, Sub 2, Zona Cens. 3, Categoria, A/2, Abitazioni di tipo civile, Classe 2, Consistenza 4,5 vani, Superficie Catastale Totale : 109 mq Totale escluse aree scoperte : 98mq, Rendita Euro 441,57.	50,00%		€ 72.500,00
TOTALE VALORE BENI						€ 72.500,00

In ordine all'immobile intestato alla sig.ra Antonella Flamini, si specifica quanto segue:

a) risulta in proprietà per il 50% dell'immobile sito in Civitavecchia (RM), alla via Bartolomeo Pinelli n.4 che secondo l'avviso di vendita esperito dinanzi il Tribunale di Civitavecchia, nella procedura esecutiva R.G.E. n. 204/2012 con udienza di esito vendita delegata fissata per il prossimo 20 marzo 2023 e che secondo stima del professionista all'uopo nominato dal Tribunale di Civitavecchia ha un valore, quota parte, pari ad euro 72.500,00;

In ordine ai beni mobili registrati, si evidenzia che la sig.ra Antonella Flamini risulta essere intestataria dei seguenti autoveicoli:

4 POSIZIONE SINGOLA - Flamini Antonella

Tabella n. 8

N	INDIRIZZO	TIPOLOGIA	DATI IDENTIFICATIVI	PROPRIETA %	NOTE	VALUTAZIONE (Valore quota parte)
3		Autoveicolo	Marca TOYOTA, Modello YARIS, Telaio JTDKC183605082632, Targa CN198PC, Serie 1.4 TDI, Classe AUTOVETTURA, Data 1 ^a Immatric.ne 17/11/2004	100,00%		€ 1.700,00
4		Autoveicolo	Marca FORD, Modello FIESTA, Telaio WFODXXGAKDFL50299, Targa EZ403XR, Serie, Classe AUTOVETTURA, Data 1 ^a Immatric.ne 28/5/2015	100,00%		€ 8.200,00
TOTALE VALORE BENI						€ 9.900,00

In ordine al punto 3), si evidenzia che si tratta dell'autoveicolo Toyota. Modello Yaris con targa CN198CP, con data di prima immatricolazione del 17.11.2004 e con una valutazione pari ad euro 1.700,00;

In ordine al punto 4), si evidenzia che si tratta dell'autoveicolo Ford, modello Fiesta con targa EZ403XR, immatricolato in data 28.05.2015 e con una valutazione pari ad euro 8.200,00.



5. NUCLEO FAMILIARE E SPESE DI SOSTENTAMENTO

Come da certificato di stato di famiglia e residenza che si deposita (all. 11), risulta che i sig.ri Augusto Comminazi ed Antonella Flamini sono residenti in Civitavecchia (RM) alla via Bartolomeo Pinelli n.4 e che il nucleo familiare è composto oltre che dall'istante, anche dal coniuge dello stesso e dal figlio.

Il ricorrente dichiara che le spese necessarie al proprio sostentamento, tali da considerarsi inderogabili per garantire un dignitoso tenore di vita, come da dichiarazione sottoscritta sono pari ad euro 800,00 (all.12).

6. ATTI DI DISPOSIZIONE

Dalla documentazione su offerta inerente alle visure ipotecarie, si evince che gli istanti non hanno compiuto atti di disposizione del patrimonio nel quinquennio.

Come da allegate visure, non risultano elevati protesti a carico degli istanti. Si depositano, altresì, certificazioni delle cancellerie civili, del lavoro e delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, nonché certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale da cui non risultano procedimenti a carico.

7. CONTENUTO DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Al fine di fornire maggiore riscontro al contenuto del presente piano del consumatore si riassumono le posizioni di debito degli istanti, partendo, secondo le tabelle di seguito elencate, da quella del sig. Augusto Comminazi e successivamente della sig.ra Antonella Flamini.



N	COD	DE3BITO	PERIODO	NUMERO	EVENTUALE	IMPORTO RATE	DETTAGLIO		
		RESIDUO	DI	RIMBORSO	RATE	TASSO (2)		MENSILI	RATE
1		155.000,00 €	ANNI	10	5,50%	1.682,16 €	n. 120 rate	Reddito dichiarato annualizzato	25.457,64 €
2		3.919,34 €	ANNI	2	5,50%	172,83 €	n. 24 rate	Reddito dichiarato mensile	2.121,47 €
3								Spesa familiare Annualizzata	0,00 €
4								Spesa familiare mensile	0,00 €
5								Altre fonti di reddito / Garanti	
6								Reddito mensile DISPONIBILE	2.121,47 €
7								RATA PROGRAMMATA	1.854,98 €
8								DISPONIBILITA' FINALE	266,49 €
9								PROPOSTA FATTIBILE	
10								Età proponente a fine pagamenti 75 anni.	
11									
12									
13									
14									
15									
						Totale 1^ rata (compresi versamenti UNICI)			1.854,98 €

Con riferimento, invece, alla sig.ra Antonella Flamini, la stessa provvederà, avendo riguardo ai propri redditi mensili, a contribuire esclusivamente alle spese familiari mensili che si certificano in euro 800,00 mensili ed euro 9.600 annuali.

La sostenibilità della proposta, come formulata in via principale, è evidenziabile secondo le seguenti tabelle riepilogative.



N	COD	DE3BITO	PERIODO DI	NUMERO	EVENTUALE	IMPORTO RATE	DETTAGLIO	
		RESIDUO	RIMBORSO	RATE	TASSO (2)	MENSILI	RATE	
							Reddito dichiarato annualizzato	10.287,00 €
							Reddito dichiarato mensile	857,25 €
1								
2							Spesa familiare Annualizzata	9.600,00 €
3							Spesa familiare mensile	800,00 €
4								
5							Altre fonti di reddito / Garanti	
6								
7							Reddito mensile DISPONIBILE	57,25 €
8								
9							RATA PROGRAMMATA	
10								
11							DISPONIBILITA' FINALE	57,25 €
12								
13							PROPOSTA FATTIBILE	
14								
15								
						Totale 1^ rata (compresi versamenti UNICI)		0,00 €
						Totale rate con rientri MENSILI di Breve termine (Max 24 mesi)		0,00
						Totale rate con rientri MENSILI di Medio/ Lungo termine (> 24 mesi)		0,00 €

Età proponente a fine pagamenti 62 anni.

In sostanza, sostenendo la Flamini, con il proprio reddito minimo, le spese familiari, l'intero reddito del sig. Comminazi potrà essere destinato al pagamento previsto in proposta.

La somma residuale tra reddito disponibile e ratei previsti, ovvero sia la somma di euro 887,52, sarà destinata alla soddisfazione del credito vantato dall'OCC, come concordato, detratti gli acconti già percepiti, in euro 9.855,83, che verrà soddisfatto in 12 ratei da euro 821,32, residuando, pertanto, una somma irrisoria in favore dei debitori istanti.

Pertanto, il piano così formulato tende a garantire la soddisfazione del creditore ipotecario, secondo il valore dell'immobile attribuito in sede di esecuzione immobiliare dal Ctu nominato dal Tribunale di Civitavecchia, oltre ad una quota del residuo debito in chirografo, come illustrato in precedenza.

A sostegno della fattibilità economica del piano di ristrutturazione, così come formulato, si evidenzia a questo Ill.mo Giudice che, anche nella ipotesi di premorienza del sig. Augusto Comminazi durante il periodo indicato nel piano di ristrutturazione, il soddisfacimento del creditore sarebbe comunque garantiti dal 60% della pensione di reversibilità spettante alla sig. Flamini, coniuge e dall'intervento del figlio degli istanti sig. Simone Comminazi.

Si è evidenziato e documentato che il pagamento del mutuo interverrà con dilazionamento confacente alle possibilità reddituali/residuali degli istanti, considerata anche l'età degli stessi e comunque nel limite del raggiungimento degli 80 anni di età.



L'offerta formulata legittima gli istanti, con estrema urgenza, a richiedere al Giudice provvedimento di sospensione dell'esecuzione e dell'asta fissata per la data del 20 marzo 2023, dove la vendita dell'immobile di abitazione causerebbe un ulteriore aggravio della situazione economica degli istanti debitori, meritevoli di ricevere ogni più ampia tutela prevista per legge.

Sulla preferibilità della omologazione del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Sulla preferibilità della omologazione del piano del consumatore, rispetto alla alternativa liquidatoria, si evidenzia che la giurisprudenza, anche recente, ha ritenuto la piena preferibilità della omologazione di un piano, rispetto alla soluzione liquidatoria, evidenziando quello che è lo spirito della normativa in materia di sovraindebitamento che mira comunque a tutelare il debitore ed offrire a quest'ultimo la possibilità di uscire dalla *empasse* economica ed essere ricollegato nell'alveo della economia palese, senza il rischio di dover cadere nella usura e cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali, quali la casa adibita ad abitazione familiare. Tra le più recenti sentenze si evidenzia quella del Tribunale di Spoleto del 23 dicembre 2022 secondo cui in linea con questo orientamento *"non può non osservarsi come la vendita a terzi del bene immobile adibito ad abitazione familiare comporterebbe la necessità per il debitore di procacciarsi un nuovo alloggio con il conseguente onere del pagamento di un canone di locazione. L'impegno economico conseguente a tale esborso, farebbe lievitare sensibilmente i costi di mantenimento della famiglia, impedendo di fatto l'erogazione mensile (Tribunale di Livorno, decreto del 08.06.2021). Al contempo, in relazione al pregiudizio economico che il creditore riceverebbe dalla avversata omologa del piano proposto, si osserva come sia indiscutibile che l'omologazione del piano determini un sacrificio del creditore, ma non va dimenticato, invero, che la finalità della legge in applicazione sia quella di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente non alcun sacrificio per essi), ricollocandoli nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nella usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali"*. La stessa Corte di Cassazione, con un suo arresto del 2019 aveva avallato la preferibilità del pagamento dilazionato del creditore privilegiato, rispetto alla vendita del bene del debitore ritenendo che *"le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamento rateali ultrannuali"* tracciando un chiaro approccio alla questione, evidenziando che una lunga dilazione, che consenta una maggiore o integrale soddisfazione del creditore è sempre preferibile alla vendita forzata del bene, in particolar modo nel caso in cui *"la vendita forzata dei beni non garantirebbe la soddisfazione integrale del creditore"*, e ciò in quanto *"Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in*



particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato”(Cass. sent. n. 27544/2019).

Rispetto delle cause legittime di prelazione ex art.2741 c.c.

Nel caso in esame sono stati rispettati tutti i privilegi, considerato che nessuna vendita di beni immobili è stata prevista al fine di dipanare la situazione di sovraindebitamento degli istanti, ma introdotta un piano di ristrutturazione.

Ne consegue che nessuna violazione dell'art.2741 c.c. che prevede il concorso dei creditori nel rispetto delle clausole di prelazione è stata comminata sia sotto il profilo della posizione preferenziale garantita dalla norma ai creditori privilegiati, sia sotto il profilo della postergazione del pagamento degli stessi rispetto al credito vantato dai chirografari.

5. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto su esposto e previa valutazione del nominato Gestore, sin da ora gli istanti sig.ri Augusto Comminazi ed Antonella Flamini chiedono che l'Ill.mo Sig. Giudice Delegato, valutato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 67,68 e 69 CCI, dichiarare la ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con la conseguente omologa dello stesso.

Si allegano i seguenti **documenti**:

1. Nomina gestore OCC;
2. Documentazione medica Asl Viterbo sig. Comminazi Augusto;
3. Estratto Crif dei sig.ri Comminazi e Flamini;
4. Estratto centrale rischi Banca d'Italia dei sig.ri Comminazi e Flamini;
5. Certificazione Agenzia delle Entrate Carichi pendenti dei sig.ri Comminazi e Flamini;
6. Estratto ruolo Pendenze Comune di Civitavecchia sig.ri Comminazi e Flamini;
7. Estratto conto corrente n.1000/4141 Banca Intesa San Paolo sig. Comminazi Augusto;
- 7.1 estratto conto corrente c/c 1000/4101 Banca Intesa San Paolo sig.ra Flamini Antonella;
8. Dichiarazione dei redditi ultimo triennio dei sig.ri Comminazi e Flamini;
9. Visura al PRA dei sig.ri Comminazi e Flamini;
10. Visura catastale su immobile di proprietà degli istanti;



- 10.1 Visura ipotecaria su immobile di proprietà degli istanti;
11. Certificato di stato famiglia e residenza;
12. Spese di sostentamento;
13. Certificazione cancelleria civile;
14. Certificazione cancelleria lavoro;
15. Certificazione cancelleria esecuzione immobiliare e mobiliare;
16. Carichi pendenti penali;
17. Casellario giudiziale penale;
18. Avviso di vendita immobili sig.ri Comminazi e Flamini;
19. Comunicazione Inps del 13.12.2022 di accoglimento pensione sig. Augusto Comminazi;
20. Buste paga sig. Simone Comminazi;
21. Visura protesti sig.ra Comminazi e Flamini

Tarquinia 21.02.2023

Avv. Norberto Ventolini

ISTANZA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE PROTETTIVE, SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA N.204/2012

I sig.ri Augusto Comminazi e Antonella Flamini, così come rappresentati e difesi, chiedono, altresì, all'Ill.mo Giudice istruttore che, quale misura protettiva, venga disposta, ai sensi dell'art.70 comma 4 del D.Lgs 12.01.2019 n.14 e s.m.i., la sospensione della procedura esecutiva n.204/2012 (Giudice D.ssa Alessandra Dominici) incardinata nei confronti degli odierni proponenti dinanzi a codesto Tribunale, la cui udienza per la verifica delle vendite è fissata per il giorno 20.03.2023, in quanto la prosecuzione della stessa pregiudicherebbe la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore così come proposto.

Tarquinia 21.02.2023

Avv. Norberto Ventolini

